

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 MAR. 1999

ADDI 2 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

SADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Scarlo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
SONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	SIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... ONISSIS

ASSENTI: GUASCO - MARRONI -

DELIBERAZIONE N° 892

Oggetto: - Proposta di legge regionale concernente:

"Modifiche alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 27. "Costituzione dell'Istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attività ad esse connesse" come modificata dalla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65."



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, "Costituzione dell'Istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attività ad esse connesse", come modificata dalla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro;

VISTA la legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, così come modificata dalla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65;

ATTESO che l'assetto istituzionale dell'Istituto per la comunicazione, costituito con la richiamata L. R. n. 27/94, modificata, risulta complesso e non correlato al volume di attività sostenibile con l'attuale trend del finanziamento regionale;

RITENUTO, in conseguenza, di dover prevedere specifica modifica all'attuale normativa che regola l'Istituto per la comunicazione;

CONSTATATO che, a tutt'oggi il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti dell'anzidetto Istituto non risultano nominati;

VALUTATO opportuno di dover provvedere in merito;

UDITA la relazione dell'Assessore proponente

all'unanimità:

DELIBERA

1) di approvare e sottoporre al Consiglio regionale la proposta di legge regionale avente per oggetto: "Modifiche alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, "Costituzione dell'Istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attività ad esse connesse", come modificata dalla legge regionale 6 dicembre 6 dicembre 1994, n. 65" che consta di 2 articoli e della annessa relazione, allegata alla presente delibera e della quale ne forma parte integrante.

is-graf



- 2 MAR 1999

Proposta di legge regionale concernente:

“Modifiche alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, “Costituzione dell’Istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attività ad esse connesse”, come modificata dalla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65”

RELAZIONE

La proposta di legge regionale che si presenta è diretta al superamento dell’attuale assetto istituzionale dell’istituto per la comunicazione denominato “Montecelio” che risulta complesso e non correlato al volume di attività sostenibile con l’attuale andamento del finanziamento regionale a favore del medesimo istituto.

Inoltre la proposta è diretta anche a superare l’attuale fase di gestione commissariale stante l’impossibilità di pervenire alla regolare costituzione degli organi previsti dalla L.R. n. 27/89, modificata.

Con la proposta viene modificata l’attuale composizione degli organi dell’istituto nel senso che il consiglio di amministrazione è sostituito con la figura del direttore generale.

Si ritiene, infatti, che, per sua natura, la gestione dell’istituto ad opera di un organo monocratico sia in grado di assicurare la richiesta funzionalità e, al contempo, rendere la gestione stessa compatibile con le risorse di cui dispone l’istituto stesso.

L'ASSESSORE
(Pietro Lucisano)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEG. alla DELIB. N. 842


DEL 2 MAR 1999



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Modifiche alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, “Costituzione dell’Istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attività ad esse connesse”, come modificata dalla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 1

1. L'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65, è sostituito dal seguente:

“ART. 2

1. Sono organi dell'Istituto il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore generale è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
- b) comprovata esperienza, comunque non inferiore a cinque anni, nella direzione di strutture complesse in amministrazioni pubbliche o in enti privati.

3. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'Istituto ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della relativa attività nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, indirizzo e di direttiva.

4. Il direttore generale provvede alla direzione dell'Istituto e, in particolare:

- a) all'adozione dello statuto;

(segue articolo 1)

- b) all'adozione dei regolamenti previsti dallo statuto, ivi compresi quelli di amministrazione e di contabilità;
- c) all'adozione dei programmi di attività e relativi aggiornamenti;
- d) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;
- e) all'organizzazione amministrativa e all'adozione della pianta organica del personale;
- f) alla nomina del direttore didattico, indicato dal Comitato scientifico didattico tra i propri componenti;
- g) all'adozione di schemi di convenzioni da sottoscrivere con le Università e con gli enti di formazione e di schemi di contratto per il conferimento degli incarichi ai docenti e agli esperti.

5. Il direttore generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto generale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

6. Il rapporto di lavoro del direttore generale _____ è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. I contenuti di tale contratto, compresa la determinazione del compenso annuo e del trattamento di missione, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio).

(segue articolo 1)

7. L'incarico di direttore generale è rinnovabile una sola volta. All'incarico si applicano le incompatibilità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

8. Alla prima nomina del direttore generale si provvede entro trenta giorni dalla data di adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui al comma 6.

9. Il consiglio regionale può revocare il direttore generale nel caso di grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.

10. Nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4, la Giunta regionale:

- a) in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'Istituto, previo invito a provvedere entro un congruo termine, nomina un commissario ad acta con l'incarico di adottare l'atto;
- b) in caso di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione dell'Istituto, dichiara la decadenza del direttore generale, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo direttore generale.



(segue articolo 1)

11. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Giunta regionale, scegliendoli tra gli iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dura in carica cinque anni. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il proprio presidente che provvede alla convocazione e all'organizzazione dei lavori. Al presidente e agli altri componenti del collegio dei revisori spetta il trattamento economico determinato ai sensi della l.r. 46/1998.

12. Il Comitato scientifico didattico è l'organismo consultivo preposto alla programmazione degli indirizzi scientifici e didattici, dei piani di studio, degli incarichi di docenza e delle attività connesse. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto. I suoi componenti, di numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta del direttore generale, tra soggetti di chiara fama nei settori della comunicazione e della grafica che abbiano già svolto tale incarico presso l'Istituto o che abbiano svolto attività didattiche presso lo stesso per almeno tre anni.".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 2

1. Negli articoli 3, 4, 5 e 6 della l.r. 27/1989, come modificati dalla l.r. 65/1994, le parole: "consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

